



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 124 del 22/07/2011

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Impianto natatorio (Piscina Comunale), ubicato in Via Renato Dell'Andro - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** con inizio alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano ELEFANTE	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco TINELLI	<i>Assessore</i>		x
rag. Michele MONTARULI	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco INTINI**

La Giunta

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento: "Disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte";

che il 30 settembre 2011 andrà in scadenza il contratto stipulato tra questo Ente e la Icaro SSD a r.l., di Castellana-Grotte, relativo al servizio di gestione dell'Impianto natatorio (Piscina Comunale) sito in Via R. Dell'Andro – zona 167, classificato: con rilevanza economica, precedentemente affidato con determinazione del Il Servizio n. 178 del 3.12.2008 ;

che questa Amministrazione Comunale trovandosi, ancora oggi, nella materiale effettiva difficoltà di gestire in forma diretta tale impianto sportivo, avente rilevanza economica, intende attivare la forma di affidamento esterno ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del regolamento in parola, mediante procedura di selezione pubblica, in via preferenziale, a **società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale** e devono dimostrare:

- capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari;

che, a tal proposito, si ritiene di approvare lo schema di convenzione per la concessione del servizio di gestione dell'Impianto Natatorio (Piscina Comunale) **allegato "A"**, e che ne disciplina le modalità di gestione;

dato atto che a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione di base con offerte al rialzo, quantificato in **€ 20.000,00, iva cpl compresa**, annui sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo dello stesso;

visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice** separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

d e l i b e r a

di stabilire, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, di affidare in concessione il servizio di gestione dell'Impianto natatorio (Piscina Comunale) sito in Via R. Dell'Andro – zona 167, classificato: con rilevanza economica, di attivare la forma di affidamento esterno ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del regolamento in parola, mediante procedura di selezione pubblica, in via preferenziale, a **società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale** che devono dimostrare:

- capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari;

di adottare lo schema di convenzione per la concessione del servizio di gestione dell'Impianto natatorio (Piscina Comunale) come previsto dall'art. 11 del sopra citato regolamento, (**allegato "A"**), che disciplina le modalità di gestione del servizio;

di dare atto:

- che a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione di base con offerte al rialzo, quantificato, in **€ 20.000,00, iva cpl compresa**, annui sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo dello stesso;
- che l'affidataria, pur nell'esercizio delle sue prerogative aziendali, s'impegna a mantenere inalterati i livelli occupazionali preesistenti, riducendo al minimo il turn over del personale che ha già operato nella struttura, al fine di garantire sia la continuità lavorativa agli stessi sia la migliore efficacia del servizio.
- che il canone di concessione conseguente all'affidamento del servizio, di cui innanzi, sarà accertato, sulla medesima risorsa dei bilanci successivi;
- che il canone di concessione sarà accertato alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2011 in corso di formazione;

di individuare l'unità organizzativa responsabile per l'attuazione della presente deliberazione nel secondo servizio, con facoltà del responsabile dello stesso di assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente;

di demandare al Responsabile del II Servizio l'adozione degli atti conseguenti e necessari per dare concreta attuazione al presente atto;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

Eseguita revisione finale

Il Redattore - Ufficio Sport/scagliuso

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.

Castellana Grotte, 28/06/2011

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Renato CONTENTO**

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 22.07.2011

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Francesco Intini**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco INTINI

Registro albo n:941

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2011 al 19/08/2011.

Castellana Grotte, 04 agosto 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig. Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2011 in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 04 agosto 2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig. ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /08/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia



Comune di Castellana-Grotte

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI e SPORT

allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22 luglio 2011

Schema di convenzione per la concessione del servizio di gestione dell'Impianto natatorio (Piscina Comunale), ubicato in Via Renato Dell'Andro

Art. 1 – Oggetto

Il presente schema di convenzione per la concessione del servizio di gestione dell'Impianto Natatorio (Piscina Comunale), ubicato in zona "167 che disciplina le modalità di affidamento, d'ora in avanti chiamato per brevità anche "**Piscina**", agibile nel rispetto delle normative vigenti, classificato quale impianto avente rilevanza economica, così come previsto dal vigente regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile;

Art. 2 - Finalità

La Piscina è destinato ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico del predetto impianto sportivo, ricompreso in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva. Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono, tra l'altro, quelle di realizzare una gestione di servizi a valenza sociale e di ottenere una conduzione economica dell'impianto vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Proprieta'

La Società _____, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche "**Affidataria**", riconosce che la Piscina, le attrezzature, gli arredi, gli impianti idro-termici ed elettrici, di clorazione e i servizi, è di proprietà del Comune di Castellana-Grotte, nel prosieguo dell'atto chiamato per brevità anche "**Ente appaltante**", e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente appaltante, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza.

Art. 4 - Durata

Il servizio di gestione della Piscina è affidato per la durata di tre (3) anni, decorrenti dal 1° ottobre 2011, ovvero dalla data di stipula del contratto di concessione, se successiva.

Alla scadenza della stessa, qualora l'Ente appaltante non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell'impianto e/o di espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008.

Art. 5 - Affidamento

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, l'Ente appaltante, per mezzo dei propri uffici: Manutenzioni e Sport, tecnicamente preposti, redigerà, in contraddittorio con l'Affidataria, apposito verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici. Tale verbale sarà allegato al contratto, che sarà sottoscritto tra l'Ente appaltante e l'Affidataria, per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

Allo scadere dell'affidamento, l'Affidataria provvederà a restituire all'Ente appaltante l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

Art. 6 - Calendario di utilizzo e orari

L'affidataria deve assicurare il regolare funzionamento della Piscina, puntando a standards qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde, oltre che il personale di vasca, qualificato e/o abilitato come per legge e il personale addetto alla conduzione degli impianti tecnologici (termici, idraulici, di clorazione, di illuminazione, ecc.).

Il periodo e gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti dall'affidataria, sulla base di motivate e serie considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio.

Art. 7 – Canone concessorio

Il canone concessorio annuale, che l'affidataria deve corrispondere all'Ente appaltante ammonta a complessivi € _____, oltre IVA cpl. Tale importo sarà versato con rate trimestrali anticipate, entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura fiscale emessa dall'Ente appaltante;. In via eccezionale, la prima rata sarà versata entro il 31 dicembre 2011.

Art. 8 - Diritti dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

L'affidataria dovrà concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune.

L'affidataria consentirà l'uso dell'impianto natatorio e delle attrezzature in esso contenute alle Associazioni Sportive, affiliate alla Federazione Nuoto, che partecipano a campionati ufficiali di nuoto e pallanuoto, per lo svolgimento della loro attività istituzionali (allenamenti e gare ufficiali). Consentirà, altresì, l'uso dell'impianto natatorio e delle attrezzature in esso contenuti, da parte di Associazioni, Enti, Comitati e soggetti privati diversi, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali, a carattere sportivo, culturale, sociale, ricreativo e del tempo libero, compatibilmente con le capacità strutturali dell'impianto e previa autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune a seguito di formale richiesta, allo stesso inoltrata, o dai soggetti di cui innanzi o dall'affidataria.

L'affidataria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

L'Ente appaltante potrà utilizzare l'impianto natatorio e le attrezzature in esso contenuti e i suoi servizi, escluso il personale con qualifica di istruttore, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, previa comunicazione che sarà inoltrata al Concessionario entro 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, nel limite di numero 10 ore settimanali mattutine. La riserva è da intendersi non operante nel caso di mancanza di richieste.

Art. 9 - Obblighi dell'affidataria

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente atto;

- la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività natatorie, nel rispetto delle norme in materia;
- l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della vasca piscina, la manutenzione delle aree di pertinenza attrezzate a verde, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli ambienti. In particolare, la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature, comprese quelle eventualmente mancanti al momento della consegna dell'impianto e realizzate e/o completate successivamente;
- la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature durante il periodo di chiusura della piscina e la predisposizione di tutti gli accorgimenti finalizzati a garantire la migliore conservazione dei beni;
- la manutenzione straordinaria, ove gli interventi fossero causati da negligenza nella gestione, mancanza di controllo degli utenti e mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria;
- le spese di luce, gas, acqua, telefono e di tutte le altre utenze di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. Laddove non risultasse tecnicamente possibile l'intestazione dei contratti relativi alle utenze, L'affidataria provvederà al rimborso al Comune delle spese computate da quest'ultimo su base convenzionale;
- la tariffa dei rifiuti per le superfici e le attività assoggettate;
- gli oneri e adempimenti igienico-sanitari, nonché gli altri obblighi gestionali;
- l'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
- la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
- l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per le attività;
- la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio, come meglio precisato di seguito nel presente atto.

Art. 10 - Oneri ed adempimenti igienico-sanitari

L'affidataria dovrà provvedere ad applicare tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

Per quanto attiene alla gestione della piscina, la stessa deve avvenire nel rispetto del Comunicato del Mistero della Sanità – Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sul Supp. Ordinario alla G.U. n° 39 del 17/02/1992, dell'Atto d'intesa Stato – Regioni 16 gennaio 2003, degli atti della Giunta Regionale Puglia e successive modifiche ed integrazioni ai citati provvedimenti, comprese quelle che interverranno nel corso della gestione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidataria e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'affidataria dovrà provvedere, con modalità determinate dallo stesso, alla pulizia degli stabili, delle attrezzature e mantenendo tutte le parti in condizioni di pulizia soddisfacenti con proprio personale, attrezzature e prodotti idonei.

Art. 11 - Oneri relativi al personale

Il rapporto di lavoro col personale, regolarmente assunto, è giuridicamente ed economicamente in

capo all'Affidataria in maniera esclusiva. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico dell'Affidataria, ovvero del datore di lavoro. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l'Ente appaltante non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori devono essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.

Il sopra citato personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente dell'Ente appaltante. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

L'affidataria, pur nell'esercizio delle sue prerogative aziendali, s'impegna a mantenere inalterati i livelli occupazionali preesistenti, riducendo al minimo il turn over del personale che ha già operato nella struttura, al fine di garantire sia la continuità lavorativa agli stessi sia la migliore efficacia del servizio.

L'affidataria comunicherà i nominativi del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s'impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato.

Art. 12 - Proprietà del Comune

L'Ente appaltante è proprietario di tutta la struttura e relative pertinenze entro l'area in concessione al momento della stipulazione del presente atto.

Eventuali danni alle proprietà saranno a carico dell'affidataria. I miglioramenti immobiliari e le opere nuove accederanno alla proprietà senza onere alcuno per il Comune. I peggioramenti verranno addebitati all'affidataria, escludendosi qualsiasi compensazione tra il migliorato ed il peggiorato.

L'Ente appaltante potrà chiedere in ogni tempo, e perciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 936 del Codice Civile, le demolizioni dei fabbricati non autorizzati.

Al termine del presente rapporto l'affidataria dovrà riconsegnare al Comune tutti i beni originari del presente accordo in perfetta condizione ed efficienza, manutenzione e decoro.

L'affidataria dichiara di rinunciare fin d'ora a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per le eventuali migliorie, addizioni, opere realizzate, anche se preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune, anche in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del cod. civ.

Art. 13 - Responsabilità e polizze assicurative

L'affidataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione degli impianti di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione degli impianti o a cause ad essa connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

L'affidataria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad € 400.000.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia del contratto.

Art. 14 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria dei beni oggetto della presente concessione sono a carico del Comune.

Ai fini del presente atto per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza

del servizio, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e gli impianti.

L'affidataria dovrà adeguarsi, nella gestione degli impianti, alle prevalenti esigenze del Comune in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da quest'ultimo unilateralmente stabiliti. La stessa affidataria, in caso di limitazioni nella gestione delle attività dovute ai suddetti interventi manutentivi, che rendano inutilizzabili parti delle strutture e degli impianti o che richiedano la sospensione dei servizi per determinato periodo di tempo, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso.

Art. 15 – Opere, addizioni, migliorie, modifiche

Nessuna opera, addizione, miglioria o modifica potrà essere apportata alle strutture, agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare scritto dell'Ente appaltante. Il predetto benestare non esime l'affidataria dall'obbligo di attivare, a propria cura e spese, le procedure edilizie previste dalla legge e dall'obbligo di dotarsi, a propria cura e spese, di tutti i visti, pareri, assensi, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

L'affidataria assume ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, relativo agli interventi di cui al comma che precede ed in particolare, per le opere edilizie:

- le spese per l'applicazione del D.Lgs 626/94 e s.m.i. sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- tutti gli oneri, amministrativi ed economici, connessi alle attività di Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs 490/94;
- le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, delle alimentazioni e degli allacciamenti alle reti;
- tutti gli oneri per l'ottenimento del Certificato di usabilità e di tutte le autorizzazioni in relazione all'uso del bene;
- le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 05/02/97 n. 22 (Decreto Ronchi);
- qualsiasi spesa ed onere inerente la corretta conduzione e custodia del cantiere, secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'ambiente e di condizioni di decoro, comprese le spese relative a prove o indagini, reperimento di documentazione, etc.;
- l'onere per il conferimento degli eventuali incarichi di collaudo tecnico amministrativo, funzionale e strutturale, da effettuarsi su designazione del Comune;
- tutti gli oneri connessi alla effettuazione di detti incarichi;
- l'esposizione in cantiere di apposito cartello, delle dimensioni minime di cm 21 x 29,7 contenente indicazioni circa il lavoro da eseguire, i tecnici responsabili, l'impresa, etc.;
- la consegna al Comune, alla ultimazione dei lavori, di copia di tutte le certificazioni, compresa planimetria aggiornata "as built" in scala idonea del progetto architettonico e del progetto degli impianti;
- l'esecuzione dei lavori tramite imprese qualificate ai sensi della normativa vigente;
- la verifica del rispetto delle norme in materia di CCNL e della regolarità contributiva di tali imprese;
- la stipula, con primaria compagnia, di copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR), comprensiva di RCT specifica per l'opera da eseguire.

Art. 16 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti, diversa da quella prevista nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Art. 17 - Sospensione dei servizi

L'affidataria non può in alcun modo sospendere la gestione degli impianti.

All'affidataria potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi, di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Ente appaltante, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile, degli impianti;
- per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 18 - Altri oneri ed obblighi

L'affidataria è tenuta alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente concessione.

Oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate, l'affidataria avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.

Durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate, l'affidataria dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari. Invero, l'affidataria deve assicurare quanto segue:

- responsabile della sicurezza nell'impianto;
- assistente bagnanti;
- addetto agli impianti tecnologici;
- personale per le prestazioni di primo soccorso;
- la tenuta, a cura del responsabile della sicurezza, di apposito registro a disposizione, in ogni momento, degli organi sanitari di controllo e dell'Ente appaltante;
- l'esposizione, all'ingresso dell'impianto e nella sezione servizi, ben visibile e leggibile, del regolamento di comportamento dei frequentatori dell'impianto. Detto regolamento deve prevedere, in particolare, le regole per l'igiene personale, l'abbigliamento e le calzature da utilizzare;
- l'osservanza rigorosa, durante i corsi di nuoto, sia di avviamento che di allenamento, del rapporto numerico istruttori-utenti previsto dalle vigenti norme. Per gli utenti disabili, il rapporto istruttore/utenti sarà quello all'uopo indicato dal competente Ufficio sanitario;
- il possesso, da parte degli istruttori, del prescritto titolo professionale di abilitazione all'attività di istruttore di nuoto;
- la conformità alle norme vigenti della densità di affollamento della piscina, ovvero della capienza, e del servizio di salvataggio;
- il disimpegno del servizio di salvataggio da almeno 2 (due) assistenti bagnanti, i quali devono assicurare la loro presenza continua e vigilare ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca. Essi devono essere in possesso dell'apposito titolo di abilitazione rilasciato dalla Sezione di Salvamento della Federazione Italiana Nuoto, e della Società Nazionale di Salvamento, ovvero del brevetto di idoneità per i salvataggi, rilasciato da organismi autorizzati dalle competenti autorità;
- controlli e verifiche periodici dell'impianto natatorio, in ordine alla corretta gestione igienico-sanitaria da parte degli organi sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 19 - Corrispettivi del Concessionario

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, l'affidataria ha diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per la struttura (tariffe d'ingresso), ai proventi degli ingressi alle manifestazioni organizzate dalla stessa o dall'Ente appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, agli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi e servizi di altra natura ed agli introiti derivanti dalle attività di cui al successivo art. 18.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

L'affidataria ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; nulla è dovuto dall'Ente appaltante all'affidataria per le eventuali morosità degli utilizzatori della struttura in concessione.

L'affidataria è tenuta a trasmettere all'Ente appaltante il rendiconto annuale, analitico, di tutte le entrate e le spese relative alla gestione svolta. Al rendiconto dovrà essere allegato un prospetto informativo sul numero di ingressi di utenti per ciascun mese di apertura.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'affidataria dall'esecuzione del contratto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi), ivi compresi quelli derivanti dalle attività di programmazione e di coordinamento, custodia, manutenzione degli impianti, dalle attività connesse di reportistica e monitoraggio, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L'affidataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto stabilito a tal proposito all'art 18.

Art. 20 – Tariffe

L'accesso alla Piscina sarà disciplinato da apposito tariffario a redigersi da parte dell'affidataria, tenuto conto dei prezzi di mercato.

Gli introiti derivanti dall'uso della Piscina spettano all'affidataria.

Art. 21 – Attività imprenditoriali e pubblicità

L'affidataria potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei e purché non a detrimento del servizio principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, compatibili con i vincoli di pianificazione territoriale, previa comunicazione all'Ente appaltante. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, l'affidataria potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali, anche mediante affidamento a terzi.

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni, richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dall'affidataria a propria cura e spese.

L'affidataria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto natatorio per l'esposizione di pubblicità, tenendo conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico dell'affidataria, nessuno eccettuato od escluso.

Alle eventuali migliorie ed addizioni effettuate sulle strutture, per l'esercizio di dette attività, si applica quanto previsto agli artt. 10 e 13 che precedono.

L'affidataria consentirà ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente capitolato, l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia. La pubblicità commerciale all'interno dell'impianto potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva. La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e in ogni caso cesserà con essa.

Art. 22 - Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli effettuati emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sulla struttura e sugli impianti, di competenza dell'affidataria, la stessa dovrà provvedervi non oltre 20 giorni dalla diffida da parte dell'Ente appaltante.

Scaduto il termine di cui sopra senza che l'affidataria abbia provveduto, l'Ente appaltante potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'affidataria ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 23 - Cessazione anticipata della Concessione

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

La concessione decadrà:

- nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- per apertura di procedimento giudiziale da parte dell'Ente appaltante a carico dell'affidataria;
- per messa in liquidazione o fallimento dell'affidataria;
- in altri casi di cessazione dell'attività dell'affidataria;
- per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione degli impianti;
- per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
- per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
- per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti dell'affidataria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente appaltante, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente appaltante, l'affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 24 - Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l'affidataria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente appaltante in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento. In caso di ritardata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 300 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'affidataria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente appaltante le azioni per il risarcimento del maggior danno.

Art. 25 - Contestazioni e controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del presente contratto, è competente il Foro di Bari.

L'Ente appaltante in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario, i fruitori dell'impianto e il personale addetto alla piscina.

Art. 26 – Subconcessione e Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidataria di subconcedere in tutto o in parte la gestione del servizio a terzi.

È ammesso all'affidataria avvalersi di terzi per l'esercizio delle attività imprenditoriali collaterali e collegate, nonché per le attività di progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione e/o manutentivi.

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale del contratto di concessione dei servizi, pena la nullità ai sensi di legge.

Art. 27 – Cauzione

L'affidataria deve versare, all'atto della stipulazione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, pari alla somma di € _____, riferita all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente appaltante dovesse pagare, qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione della Concessione, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto, in assenza di controversia.

Art. 28 – Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'affidataria e l'Ente appaltante, l'affidataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del Comune entro due ore dal contatto. A tal proposito l'affidataria dovrà comunicare all'Ente appaltante il nominativo di detto coordinatore/responsabile, nonché il relativo recapito telefonico, recapito fax e indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile dell'Ufficio comunale competente.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dal Comune all'affidataria tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte dell'affidataria farà fede la ricevuta di trasmissione del fax conservata dall'Ente appaltante.

Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione, l'affidataria elegge domicilio presso la Piscina.

Art. 29 – Trattamento dati

L'Ente appaltante tratterà i dati dell'affidataria, rivenienti dall'affidamento in concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Art. 30 - Disposizioni finali e norme di rinvio

Il rapporto tra il Comune e l'affidataria si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Art. 31 – Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'affidataria.